



CITTA' DI GALATINA  
Provincia di Lecce



COMUNE DI GALATINA  
Provincia di Lecce

Prot. 20120011719 del 28-03-2012  
Off. carico SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRO

P



Cat 8

Class 4

ORDINANZA N. 13

Oggetto: Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del D.L. 201/2011 convertito con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

## II COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto n. 9/2012 del Commissario Straordinario dott.ssa Matilde PIRRERA - prot. 009038 del 08.03.2012 - con il quale è stata delegata, tra l'altro, anche la gestione degli affari relativi all'Ufficio Urbanistica, Gestione del Territorio e Ambiente, ivi comprese le Attività Produttive, al sottoscritto Sub-Commissario;

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato da normative nazionali e regionali;

CONSIDERATO in particolare che la regolamentazione introdotta dal D.Lgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata, negli anni, interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", la quale, in base all'Art. 35 comma 6, introduce una ulteriore disposizione all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) secondo cui, con riferimento ai casi di esclusione da limiti e prescrizioni di cui alla lettera d) del citato articolo, è aggiunta: lettera d-bis: "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

VISTO il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ivi prevista per i soli Comuni turistici e città d'arte;

CONSIDERATO che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;

VISTA la normativa citata nelle premesse del presente atto;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 267/2000;

VISTA l'ordinanza n. 30/2011 del 01.06.2011,

### ORDINA

- 1) Per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
  - il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
  - l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
  - l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- 2) l'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;
- 3) alle attività di vendita al minuto d'asporto nei locali artigianali (panifici, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie e simili) si applicano le disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza;
- 4) per il mercato settimanale dovrà essere osservato il seguente orario:
  - nel periodo dell'ora legale: *dalle ore 07,00 alle ore 14,00.*
  - nel periodo dell'ora solare: *dalle ore 07,30 alle ore 14,00;*Qualora il mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente se feriale, altrimenti è spostato al successivo.
- 5) l'orario di attività degli assegnatari dei posteggi durante le fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, è determinato nel modo seguente:
  - *dalle ore 07,00 alle ore 24,00;*
- 6) agli agricoltori abilitati a vendere i propri prodotti in locali privati si applicano le disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza;
- 7) per il commercio su aree pubbliche nel mercato coperto, l'apertura al pubblico potrà avvenire:
  - nel periodo invernale *dalle ore 07,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00*
  - nel periodo estivo *dalle ore 07,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 21,00;*
- 8) nei posteggi su aree pubbliche di tipo A), di cui all'art.5 comma 1 Legge n.287 del 25.08.1991, con esclusione del mercato settimanale e delle fiere, si applicano le disposizioni emanate per il commercio in sede fissa indicate nei punti precedenti;
- 9) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano le disposizioni di cui al punto 8);
- 10) Per gli intrattenimenti musicali e danzanti nei pubblici esercizi gli orari minimi e massimi sono determinati come segue, con deroga di un'ora (h.1,00) nei giorni di sabato e prefestivi:
  - ❖ Locali al chiuso:
    - a) periodo invernale: dalle ore 8,00 alle ore 23,00;
    - b) periodo estivo: dalle ore 8,00 alle ore 24,00;
  - ❖ Locali e spazi all'aperto, sia su aree pubbliche che private, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00:

- a) periodo invernale: dalle ore 10,00 alle ore 23,00;
- b) periodo estivo: dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo.

Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente dai soggetti in possesso della necessaria autorizzazione e non possono essere effettuate per una durata superiore a quattro giorni settimanali.

11) La precedente ordinanza n. 30/2011 del 01.06.2011 trova applicazione limitatamente ai seguenti casi:

➤ per le sale da biliardo e giochi leciti, l'orario delle attività è il seguente:

- a) periodo invernale: dalle ore 9,00 alle ore 23,00
- b) periodo estivo: dalle ore 9,00 alle ore 24,00;

➤ per le discoteche, sale da ballo e night club (locali al chiuso), l'orario delle attività devono svolgersi inderogabilmente tra le ore 15,00 e le ore 03,00 e per le attività poste negli spazi all'aperto dalle ore 16,00 alle ore 01,00;

➤ in occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,00;

➤ per i circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari della città, così come previsto all'art.50, c.7 del TUEL n°267/2000, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata ad esclusivo favore dei soci, può essere effettuata:

- a) dalle ore 07,00 alle ore 01,00 nei locali al chiuso;
- b) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 nelle aree all'aperto di pertinenza del circolo conformi ai criteri stabiliti all'art.4 del D.M. 17 novembre 1992, n.564, modificato con D.M. 534/94, inderogabilmente, anche qualora l'attività al chiuso adotti un orario diverso;

➤ per le attività di somministrazione, intrattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di cui alle tipologie A-B-C-D, di cui all'art.5 comma 1 Legge n.287 del 25.08.1991, per i circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale, per i pubblici spettacoli ed intrattenimenti, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, che si svolgono negli spazi al chiuso ed all'aperto, non si devono superare:

- ❖ i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99;
- ❖ i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno;
- ❖ i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 447/95 in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento Comunale;

12) Al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:

- estetista
- acconciatore
- altre attività del settore dei servizi alla persona.

Si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina.

Ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90, e, s.m. e i. Il responsabile del procedimento è il Dirigente la Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione civile.

**DISPONE**

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on - line e sul sito internet del Comune ed è trasmessa agli organi di vigilanza per quanto di competenza. •

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di Lecce, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore.

Dalla Residenza Municipale 28.03.2012

**II SUB-COMMISSARIO DELEGATO**  
dott. Vincenzo IANNUZZI

NOTA IN PARTICOLARE...  
CONCORDATO...  
di essere...  
...  
...  
...

NOTA IN PARTICOLARE...  
...  
...